



Istituto d'Istruzione Superiore Statale "G. Peano – C. Rosa" Nereto (TE)

Liceo: Scientifico – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico – Linguistico Esabac - Scienze Umane – Economico Sociale

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale

Sede centrale Viale Europa, 15 – 64015 Nereto (TE) – ☎ Presidenza: 0861/856462 ☎ Segreteria 0861/856778 ☎ 0861/855677

C.M. TEIS00100V - C.F. 91000080670 – C.C.P. 11274644 - Sito Internet: www.liceonereto.it – E-Mail: teis00100v@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Indice

1. Premessa
2. Orario scolastico
3. Ore intermedie
4. Frequenza
5. Intervallo
6. Divieto di fumo
7. Divieto di utilizzo del telefono cellulare
8. Aule speciali
9. Servizi
10. Assemblee degli studenti
11. Assemblee dei genitori
12. Consigli di classe
13. Modalità di comunicazione con l'utenza
14. Attività fuori orario scolastico
15. Responsabilità degli alunni
16. Provvedimenti disciplinari
17. Regolamento di disciplina
18. Ricorsi
19. Patto di corresponsabilità
20. Valutazione del comportamento
21. Modifiche

1. Premessa

- a) Il regolamento d'Istituto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione della Comunità Scolastica.
- b) L'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola è il presupposto indispensabile per consentire a tutti, docenti, alunni, non docenti, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto.
- c) Le norme sono esplicitate nel presente documento, nella Circolare inviata alle famiglie prodotta in allegato. (Allegato 1)

2. Orario scolastico

- a) L'osservanza dell'orario da parte di tutti i componenti della Comunità Scolastica è garanzia di corretto ed ordinato funzionamento della scuola.
- b) Il personale docente e non docente della scuola è tenuto ad osservare l'orario stabilito dalle apposite norme di legge e dagli accordi contrattuali.
- c) Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme degli articoli seguenti:
 - I. L'inizio delle lezioni è fissato, nella sede centrale e dell'ITE alle ore 8.20 per tutti i corsi. L'ingresso è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per il corso serale Sirio nella sede ITE l'inizio delle lezioni è fissato per le 18:35.
 - II. I ritardi sono annotati sul registro elettronico di classe dai docenti della prima ora, quindi vanno giustificati il giorno dopo sul libretto delle assenze. Se reiterati, saranno segnalati all'Ufficio di Presidenza.
 - III. Le entrate posticipate sono consentite solo per motivi documentati (es. visita medica, analisi o altro da vagliare preventivamente dalla Presidenza), e vanno accompagnate dall'autorizzazione dei genitori sul libretto delle assenze o giustificate il giorno dopo. L'alunno sarà ammesso in classe durante la prima ora entro le ore 8.30; gli alunni minorenni e senza liberatoria dovranno essere accompagnati dal genitore; in caso contrario il genitore verrà contattato immediatamente per la veridicità della giustificazione del ritardo. Dalle ore 8.30 gli alunni ritardatari entreranno alla seconda ora con il permesso del Dirigente Scolastico.
 - IV. Le uscite anticipate non sono consentite se non per motivi documentati. Gli alunni potranno uscire solo 1 ora prima ossia alle 12:20 con regolare permesso e autorizzazione della famiglia oppure prelevati dai genitori o da persona formalmente delegata e munita di valido documento di riconoscimento, dopo controfirma del permesso di uscita; gli alunni che dovranno uscire prima delle 12:20 dovranno essere prelevati dai genitori.
 - V. Gli alunni maggiorenni, saranno autorizzati ad anticipare l'uscita solo per validi motivi. L'entrata posticipata di 1 ora e l'uscita anticipata alle ore 12:20 possono essere firmate con liberatoria; le entrate e le uscite fuori dagli orari stabiliti della seconda e penultima ora dovranno essere autorizzate dalla famiglia anche con presenza di un genitore.
 - VI. Nei casi in cui un alunno abbia un malore o si faccia male, vagliata la situazione, la scuola provvede ad avvertire la famiglia e, contestualmente, avvertirà i servizi di pronto intervento della ASL locale.

3. Ore intermedie

- a) Gli alunni devono trovarsi in classe quando entra l'insegnante.
- b) I permessi di uscita dalle aule debbono essere limitati allo stretto necessario, per tempi molto brevi e devono riguardare un solo alunno per volta. Gli allievi devono uscire dalle classi muniti del tesserino del docente che li ha autorizzati.

4. Frequenza

- a)** L'assiduità alle lezioni è un indicatore fondamentale di partecipazione al dialogo educativo e di collaborazione alle attività promosse dalla Scuola. Come ribadito dal comunicato dell'Ufficio

stampa del Miur (02 Settembre 2010), in riferimento all'Allegato 8 della Riforma della Scuola Superiore, ***non si potranno superare i 50 giorni di assenza, pena la non ammissione alla classe successiva.***

- b) Tutte le entrate alla seconda ora e le uscite anticipate alla penultima ora, con liberatoria per i maggiorenni e senza liberatoria per i minorenni accompagnati dai genitori, verranno conteggiate nella somma delle assenze giornaliere, in ragione di: ogni cinque ore un giorno di assenza;
- c) Tutte le assenze, che devono essere limitate ai casi di motivata necessità, devono essere giustificate a norma di legge. Gli alunni maggiorenni possono firmare le giustificazioni solo in seguito a dichiarazione formale di liberatoria dei genitori. La mancata giustificazione comporterà la convocazione dei genitori. Ogni cinque assenze dovrà presentarsi il genitore per la giustificazione sul libretto.
- d) Ogni assenza di tipo collettivo si configura come ingiustificata ma richiede da parte del genitore del minorenne dichiarazione di presa conoscenza dell'assenza e dei suoi motivi. Agli alunni presenti viene comunque garantito il servizio.
- e) Le giustificazioni vengono controllate e registrate in classe dai docenti della prima ora. Qualora si riscontrino irregolarità nella frequenza delle lezioni, tali da pregiudicare il rendimento scolastico dell'alunno, l'Ufficio di Presidenza, su segnalazione dei docenti, prenderà gli opportuni contatti con la famiglia.
- f) La frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla Scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di classe.

5. Intervallo

- a) In tutte le sedi la durata dell'intervallo, durante il quale l'obbligo di sorveglianza spetta al docente in servizio in quell'ora, è di 10 minuti, dalle 10.10 alle 10.20 per il Liceo e ITE e dalle 20.20 alle 20.30 per il corso serale Sirio. Si svolgerà sui vari piani e negli spazi aperti della struttura. Agli studenti viene rivolto un invito alla responsabilità con divieto assoluto di uscire dell'edificio. Parimenti viene rivolto un invito alla collaborazione al personale ausiliario, nel rispetto di basilari norme di civismo quali lasciare l'aula ed i servizi igienici in ordine dopo la ricreazione ed al termine delle lezioni, di servirsi degli appositi contenitori di rifiuti.
- b) Gli studenti che trasgrediranno il divieto di uscire dall'edificio se ne assumeranno la responsabilità a fronte di sanzioni disciplinari.

6. Divieto di fumo (art. 1, legge n°584 del 1 novembre 1975)

- a) Si ribadisce il divieto assoluto di fumo nelle aule scolastiche, nei locali chiusi adibiti a servizi comuni o a pubblica riunione, nelle aule speciali, nelle palestre, in aula insegnanti negli uffici e in ogni locale destinato alle attività scolastiche o adibito a scopo di assemblea.

7. Divieto di utilizzo del telefono cellulare (Circ. Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/07)

- a) All'interno delle aule e nei locali dove si effettua attività didattica il telefono cellulare deve essere tassativamente spento. (Circolare interna n° 28 del 30-09-10 e circolare interna n°35 del 04-10-10).

- b) All'alunno/a che verrà visto/a e/o trovato/a in uso di cellulare durante la lezione curricolare, gli/le verrà chiesto di consegnare il cellulare al docente ed esso, a sua volta, sarà consegnato presso l'ufficio della presidenza dove resterà per 24 ore, dopodiché il cellulare potrà essere richiesto e ripreso. Altresì il cellulare potrà essere riconsegnato solo su presenza del genitore nella stessa giornata della requisizione.
- c) Questa sanzione sarà preceduta dalla nota disciplinare sul registro elettronico di classe e potrà essere seguita da convocazione dei genitori.

8. Aule speciali

- a) Gli studenti accedono alle aule speciali solo se accompagnati da un docente, salvo eccezioni autorizzate dalla Presidenza.
- b) L'Aula Magna viene utilizzata per riunioni e convegni e per le assemblee d'Istituto.
- c) Le attrezzature presenti nell'Aula Magna sono a disposizione dei docenti e degli studenti della scuola che ne usufruiranno in base a progetti elaborati da apposite commissioni.
- d) Il Preside può consentire, a richiesta, l'uso dell'Aula Magna anche a Enti o associazioni che ne facciano richiesta, in base a criteri definiti dal Consiglio d'Istituto.
- e) La biblioteca è a disposizione della Comunità scolastica con un orario che viene definito all'inizio dell'anno scolastico. Il suo funzionamento è affidato ad un docente con nomina specifica.
- f) I laboratori di fisica, chimica, scienze, informatica, aule LIM e aula video sono a disposizione dei docenti e degli alunni della scuola.
- g) Il funzionamento dei laboratori è affidato ai rispettivi responsabili, che definiscono turni ed orari in relazione alle esigenze didattiche dei docenti. *(cfr Regolamento per l'uso dei Laboratori Allegati 2, 3 e 4)*
- h) L'aula video è a disposizione dei docenti e degli studenti della scuola; per la definizione di turni ed orari i docenti comunicano in anticipo le loro esigenze didattiche all'assistente tecnico.
- i) La palestra è a disposizione dei docenti e degli studenti della scuola. Viene utilizzata per le attività sportive curriculari ed extracurriculari pomeridiane, secondo un orario definito in relazione alle generali esigenze didattiche ed organizzative della scuola. Può esserne consentito l'uso da parte di enti ed associazioni esterne che operano nell'ambito territoriale.
- j) L'Istituto garantisce l'esistenza di un'aula attrezzata con computer e stampante per uso riservato agli alunni diversamente abili, in presenza dei propri docenti di sostegno e di assistenti educativi.

9. Servizi

- a) Docenti ed alunni possono usufruire della fotocopiatrice in presenza del personale ausiliario utilizzando le schede prepagate disponibili in segreteria.
I docenti usufruiscono delle fotocopie direttamente dalla macchina fotocopiatrice a loro riservata e con il proprio codice personale e non debbono inviare gli alunni o i collaboratori scolastici, pena il richiamo scritto e il pagamento delle spese per questi ultimi.
- b) E' vietato a tutti l'uso del telefono per scopi diversi dal servizio.

10. Assemblee degli studenti. (D.L. 16 aprile 1994 n°297 art. 13)

- a) Le assemblee d'Istituto autorizzate sono un momento importante della vita scolastica e

pertanto richiedono la massima partecipazione.

- I. Le assemblee d'istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società.
 - II. L'Assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere mandato in visione al Consiglio d'Istituto.
 - III. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco o dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa.
 - IV. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese nei limiti delle ore di lezione di una giornata, possibilmente utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione.
 - V. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alla autorizzazione del Preside.
 - VI. Non possono aver luogo assemblee nel primo e nell'ultimo mese di lezione.
 - VII. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del 10% degli studenti o dai rappresentanti del Consiglio d'Istituto. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Preside almeno 5 giorni prima, in via ordinaria, e 3 giorni prima, in via straordinaria, presentando l'ordine del giorno.
 - VIII. Alle Assemblee d'Istituto, e in numero non superiore a 4, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
 - IX. L'assemblea si protrarrà fino a che sarà dichiarata sciolta dal Presidente o potrà essere sciolta anticipatamente per impossibilità di ordinato svolgimento.
 - X. Il Preside, o un docente delegato, ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
 - XI. Preside e docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee d'Istituto.
 - XII. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo concordate con il docente.
 - XIII. Durante l'assemblea d' Istituto la sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti in servizio.
- b) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco che deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- I. Il Comitato Studentesco si riunisce previa autorizzazione del Preside.
- c) E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di due ore di lezione.
- I. La richiesta di autorizzazione ad effettuare un'Assemblea di classe deve essere presentata al Preside con almeno tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere controfirmata dal/i docente/i che mette/ono a disposizione le ore di lezione. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.
 - II. Non possono aver luogo assemblee di classe nel primo e nell'ultimo mese di lezione.
 - III. Durante l'assemblea di classe la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora in cui è autorizzata.
 - IV. Preside e docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee di classe.

11. Assemblee dei genitori (D.L. 16 aprile 1994 n°297 art. 15)

- a) I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori.
- b) Il consiglio di classe può essere convocato su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.
- c) I genitori degli alunni possono riunirsi in Assemblea d'Istituto che è convocata su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, o, qualora lo richieda, della maggioranza dei genitori degli

alunni.

- d) Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati con il Preside.

12. Consigli di classe.

- a) Le riunioni dei Consigli di classe si tengono di norma in orario pomeridiano; la convocazione è, in via ordinaria, di almeno una settimana prima; adempimenti non prevedibili possono determinare riunioni straordinarie.
- b) Ogni Consiglio di classe esprime un docente coordinatore che presiede le riunioni in assenza del Preside, redige il relativo verbale, segue l'andamento del profitto e della frequenza dei singoli studenti, controlla il rispetto delle norme sulle giustificazioni, coordina le relazioni con le famiglie e assolve a quanto assegnatagli dal Preside.

13. Modalità di comunicazione con l'utenza

- a) Sono previsti incontri dei singoli docenti con i genitori:
 - I. In orario antimeridiano secondo un calendario definito all'inizio dell'anno scolastico in base alle indicazioni e alle disponibilità dei singoli docenti ed esposto all'albo della scuola.
 - II. In orario pomeridiano, in date ed orari stabiliti dalla scuola e comunicati alle famiglie.
- b) I colloqui di genitori ed alunni con il Preside e la segreteria sono possibili in orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico o previa prenotazione.
- c) Sono previste modalità tecnologiche innovative di informazione e di comunicazione alle famiglie: messaggistica tramite cellulari; password e accesso web al profilo dei propri figli per controllo assenze, ritardi, giustificazioni, valutazioni, annotazioni dei docenti, argomenti delle lezioni svolte, scadenza delle verifiche, pagelle e scrutini; sito web www.liceonereto.it; posta elettronica teis00100v@istruzione.it.

14. Attività fuori orario scolastico

- a) L'attività extrascolastica è finalizzata all'arricchimento culturale degli alunni e all'integrazione dell'attività didattica, contenuti e modalità di attuazione sono definiti in base alla programmazione inclusa nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).
- b) La scuola rimane aperta nelle ore pomeridiane in relazione alle attività previste nel POF.
- c) Per poter usufruire dei locali della scuola in orario extrascolastico, studenti e genitori devono farne circostanziata richiesta scritta al Preside almeno tre giorni prima.

15. Responsabilità degli alunni

- a) La non osservanza delle regole del presente regolamento sarà motivo di osservazioni disciplinari.
- b) Si configurano come mancanze sia la manomissione di suppellettili della classe o di materiali, strutture e macchinari dell'Istituto che comportamenti non corretti o non consoni all'ambiente educativo.
- c) I danni materiali saranno risarciti dal/i responsabile/i; se non sarà possibile individuarlo/i, e se

avvenuti nella classe, saranno risarciti dall'intera classe.

- d) Ogni mancanza comporterà, in prima istanza, il richiamo verbale dell'insegnante, eventualmente seguito dal richiamo scritto nel registro di classe ad opera dell'insegnante o del Preside.
- e) In caso di mancanze gravi i provvedimenti disciplinari opportuni saranno assunti, nell'ordine, dal Consiglio di classe, dal Consiglio d'Istituto, dal Comitato di Garanzia.

16. Provvedimenti disciplinari (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 art.1)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave,

o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

17. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (C. I. n° 33 A.S. 2008-09)

Visto il D.P.R. 249/1988 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*);

Visto il D.P.R. 275/1999, art. 14;

Recepita la *Direttiva Ministeriale n. 16/2007*;

Visto il D.P.R. n. 235/2007,

viene emanato il seguente regolamento di disciplina che, oltre a prevedere sanzioni disciplinari, contempla la possibilità di convertire le sanzioni in interventi educativi correttivi a favore della comunità scolastica, a meno che non si determinino situazioni di rischio e di pericolo, nell'ottica delle finalità educative che i provvedimenti disciplinari devono perseguire

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio della proporzionalità rispetto ai comportamenti vietati.

A - NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

- a. Richiamo verbale.
- b. Consegna da svolgere in classe.
- c. Consegna da svolgere a casa.
- d. Invito alla riflessione guidata sotto assistenza di un docente.
- e. Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe.
- f. Ammonizione scritta trasmessa alla famiglia dell'alunno/a dopo tre note disciplinari sul registro elettronico di classe.
- g. Esclusione dai viaggi di istruzione dopo n. 3 note riportate sul registro elettronico di classe;
- h. Sospensione dalle lezioni dopo n. 6 note sul registro elettronico di classe; la durata della sospensione sarà decisa dal consiglio di classe.
- i. Sospensione dalle lezioni fino a 6 giorni, con eventuale possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- j. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, con eventuale possibilità di convertire la sanzione o parte di essa in attività a favore della comunità scolastica.
- k. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni.
- l. Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato.

Le note disciplinari, l'esclusione dai viaggi d'istruzione e le sanzioni disciplinari di sospensione produrranno conseguente valutazione negativa nel Comportamento. Si ricorda che il voto 5 nel Comportamento equivale alla non ammissione alla classe successiva.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio della proporzionalità rispetto ai comportamenti vietati.

B - MANCANZE DISCIPLINARI

- 1) Mancata ottemperanza ai doveri scolastici e assenze ingiustificate (sanzioni da lett. **a** - lett. **e**, con comunicazione alle famiglie).
- 2) Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri, offesa alla morale, alla religione, alle istituzioni (sanzione da lett. **e** - lett. **f**).
- 3) Danni ai locali, arredi, attrezzature, manomissione di documenti scolastici (sanzioni da lett. **e** - lett. **f**).
- 4) Uso di dispositivi elettronici a scuola (sanzione da lett. **e** - lett. **f**).
- 5) Violenze psicologiche, prevaricazioni, verso gli altri (sanzioni da lett. **f** - lett. **h**).
- 6) Violazione privacy con utilizzo strumenti elettronici (sanzione da lett. **f** - lett. **h**).
- 7) Violenze fisiche verso gli altri (sanzione da lett. **f** - lett. **i**).
- 8) Reati e compromissione dell'incolumità delle persone (sanzione da lett. **f** - lett. **i**).

C – SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE SANZIONI

Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni previste dalla lettera – **a** - alla lettera – **e** - .

Le sanzioni dalla lettera - **f** - alla lettera - **j** - sono irrogate dal Consiglio di Classe di appartenenza dello studente.

Le sanzioni dalla lettera - **k** - alla lettera – **l** – sono irrogate dal Consiglio d'Istituto.

D – MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Prima di irrogare la sanzione della sospensione, occorre istruire un procedimento disciplinare assoggettato alle regole generali sull'azione amministrativa.

Nell'ottica delle finalità educative dei provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe potrà offrire allo studente la possibilità di convertire la sospensione o parte di essa in attività a favore della comunità scolastica.

In caso di danneggiamento ad arredi, strutture ed attrezzature, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno.

E – ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, previsto dall'art.5, commi 2 e 3 dello "Statuto...", è competente ad esaminare avverso le sanzioni disciplinari.

Il Direttore dell'Uff. Scol. Reg., o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro la violazione del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

18. Ricorsi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 art.2)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

19. Patto educativo di corresponsabilità (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 art.3 / cfr. Allegato 5 e 5 bis)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

20. Valutazione del comportamento.

La valutazione del comportamento avverrà in ottemperanza all'Articolo 1 della Bozza del Decreto Ministeriale **"Finalità della valutazione del comportamento degli studenti"** di seguito riportato in sintesi e che recita:

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del D. L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

-esercitare in maniera piena i propri diritti all'interno della comunità scolastica;

-avere consapevolezza dei propri doveri;

-riconoscere i diritti e le libertà degli altri;

-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10;

-realizzare il recupero dello studente.

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; (sospensione e allontanamento dalla comunità scolastica)

- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

.....un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, e i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

.....valutazione del comportamento degli studenti tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

21. Modifiche

Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere presentate da almeno un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto ed approvate a maggioranza di due terzi, previa consultazione degli studenti.